



PROVINCIA  
DI TORINO

Servizio Urbanistica

007/2004  
1005-100

Torino, 05/05/2004.

Al Signor Sindaco del Comune di  
Nichelino

PROVINCIA DI TORINO  
PROTOCOLLO GENERALE

N° 130612 Posiz. ....  
DATA 05/05/2004  
Struttura Mittente 104  
Strutt. Dest. ....

e, p.c.

Regione Piemonte  
Settore Urbanistico Territoriale  
Prov. TO  
C.so Bolzano, 44  
10121 TORINO

Oggetto: Variante Generale al P.R.G.I. Trasmissione deliberazione di "giudizio di compatibilità ed osservazioni".

Ai sensi e per gli effetti della Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica 23 maggio 2002, n. 5/PET, si trasmette la proposta di deliberazione prot. n. 95290/2004, approvata nella riunione della Giunta Provinciale in data 04/04/2004.

La proposta sopra richiamata, causa la scadenza del periodo di operatività del Consiglio Provinciale, **costituisce il giudizio definitivo della Provincia sulla Variante in oggetto** rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione C.R. n. 291-260243 del 01/08/2003.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente  
(Arch. Gianni SAVINO)

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - PROGETTO PRELIMINARE  
DI VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. CONTESTUALE AL P.I.P. N.  
4 - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del ..../2004), propone l'adozione del seguente provvedimento:

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Nichelino risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993, di Variante al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995, di Variante strutturale n. 2 al PRGC, approvata con deliberazione G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001 e di Variante strutturale n. 5 al PRGC, relativa all'introduzione della previsione del nuovo insediamento commerciale-sportivo *Mondo Juve*, in luogo dell'esistente area dell'Ippodromo di Galoppo, approvata con deliberazione G.R. n. 2-10057 del 31/07/2003;
- ha approvato le seguenti Varianti Parziali:
  - la n. 3 (deliberazione C.C. n. 47/01), di adeguamento alla disciplina del commercio (di cui alla L.R. n. 28/1999 e successiva D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414), introducendo la richiesta zonizzazione di settore;
  - la n. 4 (deliberazione C.C. n. 93/01), con la quale si modifica la zonizzazione commerciale del Comune, in modo da rendere ammissibile l'insediamento commerciale di "*Mondo Juve*";
  - variante contestuale al Piano Particolareggiato "Piazza C. A. Dalla Chiesa" (deliberazione C.C. n. 88/02);
  - la n. 6 (deliberazione C.C. n. 45/03), che modifica nuovamente la zonizzazione commerciale, riclassificando, da L3 a L2, quella relativa all'insediamento Mondo Juve;
  - la n. 7 (deliberazione del C.C. n. 121/03);
  - la n. 8 (deliberazione del C.C. n. 122/03);
- ha, infine, adottato, con deliberazione del C.C. n. 2 del 09/01/2004, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. contestuale al P.I.P. n. 4, ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/01/2004, per il giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale vigente;

**richiamati** i dati socio-economici e territoriali del Comune di Nichelino:

- popolazione: 46.858 ab. (2001);
- trend demografico: in intensa crescita fino al 1971 (44.837 ab.), dopo una ventennale leggera flessione (44.311 ab. al 1981, 44.069 ab. al 1991), in ripresa nell'ultimo decennio;
- superficie: 2.064 ha totalmente di pianura, di cui 491 ha occupati da insediamenti esistenti e/o previsti;
- configurazione insediativa: per dilatazione lungo le principali arterie di comunicazione stradale, con conurbazione agli abitati dei Comuni di Torino e Moncalieri;
- risulta compreso nel Circondario di "*Torino*", Sub-ambito di "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui

l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello di sub-ambito;

- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.) che quindi non ha previsto ulteriori processi di forte accrescimento;
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva del "*Bacino di Nichelino*";
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come "*Centro Turistico di Interesse Provinciale*", ricordando e richiamando che nel suo territorio, tuttavia, emerge, la rilevanza ambientale e storico monumentale nazionale ed internazionale della Palazzina di Caccia Juvarriana ed il suo connesso Parco Regionale, situati nella frazione distaccata di Stupinigi, ai margini di Torino;
- il suo Centro Storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) tra quelli di "*Media Rilevanza*";
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla tratta Sud del SATT (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) e dalla Ferrovia Torino-Pinerolo;
- infrastrutture sportive: dal dopoguerra, è sede degli Ippodromi di trotto e di galoppo, di rilevanza nazionale;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Sangone il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 70 ettari di "*Aree Inondabili*" con tempi di ritorno compresi tra i 25 e i 50 anni;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia 223 ettari compresi in "*Fascia di Rispetto Fluviale A, B o C*" e specificatamente 39 ettari in Fascia A, 41 ettari in Fascia B e 142 ettari in Fascia C, "*Limiti di Progetto*" per una lunghezza superiore ai 2 km;
  - è classificato sismico, "*zona 4*", dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 20/03/2003;
- sono presenti "*Aree a Rischio Industriale*" e in dettaglio "SNAM S.P.A. di Nichelino", che ha impianti di odorizzazione di gas naturale, e "Liri Industriali S.P.A." che produce resine fenoliche;
- fa parte del "*Patto Territoriale Torino Sud*" (insieme ad altri 22 comuni, alla Provincia di Torino, alla Regione Piemonte, ad Associazioni di Categoria, ad Organizzazioni Sindacali, ad Enti e Istituzioni Economico-Sociali e a numerose imprese) promosso nel dicembre 1999 dal Comune di Moncalieri;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale in oggetto, connesse alla necessità di "*.. migliorare il tessuto produttivo e la proposta occupazionale del proprio territorio ..*";

**rilevato** che la Variante in oggetto adottata dal Comune con deliberazione di C.C. n. 2/2004 individua una nuova area a carattere industriale, subordinata a Piano per gli Insedimenti Produttivi (PIP n. 4) adottato contestualmente alla suddetta Variante. Il PIP medesimo - di estensione pari a 250.121 mq - occupa aree che nel PRGC vigente hanno destinazione agricola e costituisce ampliamento e integrazione del Distretto industriale DI4 (zona industriale delimitata: a nord, dalla tangenziale, a ovest, dalla linea ferroviaria per Pinerolo e dalla S.P. 140, a sud, da strada Vernea - prolungamento dell'asse Scarrone - e ad est, dalla via Napoli, cavalcavia della tangenziale e sulla quale converge lo svincolo sul SATT previsto dal PRGC).

Il Piano per gli Insedimenti produttivi in argomento, si colloca in un settore urbano a prevalente carattere industriale (Distretti industriali DI4 e DI5) "nel cuore" di un tessuto, oggi, caratterizzato da eterogeneità di destinazioni d'uso (industria, residenza, servizi e aree agricole), col proposito di riordinarlo e di potenziarne l'infrastrutturazione viaria (si prevedono due nuovi assi rettori del previsto insediamento, uno est-ovest, l'altro nord-sud). Per quanto riguarda la richiamata eterogeneità, va precisato che la stessa, a seguito della Variante in oggetto, verrà ridotta per la sua componente agricola (in quanto le aree con tale destinazione vengono trasformate in industriali), mentre permane, per quanto riguarda la residenza e i servizi.

Alla Variante risultano acclusi: la Relazione Geologico-Tecnica e la Relazione di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 L.R. 40/98.

**informati** i Servizi e le Aree interessate;

**visti** i pareri dei seguenti Servizi:

Grandi Infrastrutture Viabilità in data 09/02/2004;

Tutela Ambientale in data 03/02/2004;

Difesa del Suolo del 28/04/2004;

**consultato** il Servizio Qualità dell'Aria, Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico;

**vista** l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 28/04/2004, nella quale, tenuto conto anche dei pareri dei sopracitati Servizi, si propone la presentazione di osservazioni;

**considerate** condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica, in riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale nonché alle competenze dirette in materia di difesa del suolo e protezione civile;

**visti:**

- il 6° comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DELIBERA

1. che, in merito al Progetto preliminare della Variante strutturale al suddetto PRGC, contestuale al PIP n. 4, adottato dal Comune di Nichelino con deliberazione di C.C. n. 02/2004, non si rilevano incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1/08/2003, pubblicata sul B.U.R. in data 21/08/2003;

2. di formulare tuttavia le seguenti osservazioni:

« la nuova area industriale prevista con la Variante in oggetto si colloca, pervasivamente, in un tessuto eterogeneo, nel quale, oltre ad attività industriali esistenti, **si riscontra la presenza, soprattutto verso nord, di numerosi nuclei residenziali.**

**La Variante non prevede fasce di rispetto che garantiscano adeguata tutela ambientale a tali nuclei:** a riprova di ciò, è sufficiente osservare gli elaborati del connesso Piano per gli Insediamenti Produttivi, che localizzano i nuovi edifici industriali a distanze molto ravvicinate rispetto ai preesistenti edifici residenziali (in alcuni casi addirittura a 6 metri). Si prefigurano, pertanto, "accostamenti critici", nei punti di contatto tra le aree a destinazione residenziale preesistenti e le nuove aree a destinazione industriale.

Considerato che:

- la **L.R. 56/77 e s.m.i., al comma 7 dell'art. 27** prevede che il Piano Regolatore Generale determini le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali;

- la vigente **disciplina regionale in materia di classificazione acustica del territorio** (L.R. 52/2000 recante *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* e DGR 6 agosto 2001, n. 853802 che definisce le *Linee guida per la classificazione acustica del territorio*), nonché il documento predisposto dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione con riferimento alle *ricadute urbanistiche della pianificazione acustica*, prevedono, sostanzialmente, che:

· il Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale deve essere redatto sulla base del PRG vigente ed aggiornato in relazione alle eventuali successive varianti urbanistiche; varianti che devono possedere il requisito della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase di applicazione della legge, con la Proposta di Zonizzazione Acustica, prima fase del relativo percorso procedurale di approvazione);

· gli "accostamenti critici" (ovvero i "salti di classe", ovvero situazioni di contiguità tra aree con classificazione acustica non in sequenza: p. es. contiguità tra un'area in classe II e una in classe IV) non sono ammessi: ad essi si deve ovviare frapponendo tra le aree aventi classi acustiche non contigue tante "fasce cuscinetto" quanti sono i salti di classe (p. es. tra due aree, una in classe II, l'altra in classe V, bisogna frapporre due fasce cuscinetto). Tali fasce hanno profondità minima pari a 50 metri.


L'"accostamento critico" viene unicamente ammesso (ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore) in sede di prima classificazione acustica, in quanto riconoscimento di situazioni esistenti (in termini di edificazione e non di mera previsione urbanistica, nel qual caso sarebbe ancora possibile inserire le "fasce

cuscinetto"). In tali situazioni, tuttavia, il comune deve adottare apposito piano di risanamento;

- il **Piano Territoriale di Coordinamento provinciale**, all'interno della disciplina degli insediamenti produttivi, tra i criteri che, in ogni caso, devono contassegnare i nuovi insediamenti industriali, individua quello del rispetto di idonee distanze dai nuclei abitati (art. 10.4.1 delle Norme d'Attuazione).

Per tutto quanto sopra evidenziato, al fine di non incorrere in possibili profili di illegittimità, si ritiene necessario che la Variante in oggetto preveda l'introduzione di idonee fasce di rispetto nei punti di contatto tra la prevista area industriale e i nuclei e/o gli edifici residenziali esistenti (ed eventuali altri recettori sensibili) e che vengano prodotti i necessari approfondimenti, di carattere specialistico, che dimostrino la coerenza della Variante medesima con i principi ispiratori, le disposizioni e gli indirizzi della vigente disciplina di tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.»

3. di trasmettere al Comune di Nichelino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA  
(dott. arch. Gianni SAVINO)